



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/59 del 12.3.2010

CRITERI PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI PIANIFICAZIONE (art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art. 47 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31)

- PREMESSE

Art. 1 – Obiettivi e finalità

1. Gli incentivi per l'attività di progettazione e di pianificazione sono ripartiti in conformità ai criteri di seguito rappresentati.
2. Quando l'amministrazione regionale sia l'ente aggiudicatore o titolare dell'atto di pianificazione e i propri dipendenti abbiano redatto direttamente i progetti o i piani o parti cospicue di essi, una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, e non superiore al trentacinque per cento della tariffa professionale spettante per la redazione di un atto di pianificazione, è ripartita tra i dipendenti che svolgono gli incarichi descritti negli articoli 4 e 7.
3. Tra gli aventi diritto all'incentivo di cui agli articoli 4 e 7 rientrano anche i dipendenti di altri enti pubblici qualora l'amministrazione regionale se ne avvalga nell'ambito o ad integrazione dei propri uffici tecnici.

- INCENTIVI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO

Art. 2 - Definizione delle attività di progettazione e direzione lavori

1. Le attività di progettazione e direzione lavori per lo svolgimento delle quali sono previsti gli incentivi sono quelle definite dall'articolo 11 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5.
2. La redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori o delle opere è affidata, salvo casi specifici e motivati, al dipendente che abbia redatto il progetto preliminare o definitivo.

Art. 3 - Attività di collaudo

1. L'attività di collaudo è effettuata, in via prioritaria, da dipendenti regionali, come disposto dall'articolo 60 della L.R. n. 5/2007.
2. Il collaudo non può essere eseguito da dipendenti assegnati ad un Servizio che abbiano svolto qualcuna delle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.

Art. 4 - Aventi diritto all'incentivo

1. Beneficiano della ripartizione di cui all'articolo 5:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a) **i progettisti** che si assumono la responsabilità professionale redigendo e firmando il progetto; essi devono essere abilitati all'esercizio della professione ed essere iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione, da almeno cinque anni, siano inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione (art. 11, comma 2, della L.R. n. 5/2007);

b) **i collaboratori alla progettazione**, cioè i dipendenti con mansioni e competenze tecniche o amministrative cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: la redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse all'elaborazione progettuale; la redazione di elaborati espropriativi; le indagini geologiche e geotecniche, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, la redazione di elaborati finalizzati all'appalto dell'opera. I collaboratori si assumono la responsabilità degli elaborati con la loro sottoscrizione nel rispetto delle relative competenze professionali; essi devono essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore ovvero avere maturato un'esperienza professionale almeno quinquennale presso l'amministrazione regionale ovvero altra pubblica amministrazione.

c) **i tecnici incaricati della sicurezza nella fase di progettazione** che, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni si assumono le responsabilità professionali redigendo e firmando il piano di sicurezza e di coordinamento; essi devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo medesimo;

d) **i tecnici incaricati della sicurezza nella fase di esecuzione** che si assumono le responsabilità di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; essi devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 98 del decreto legislativo medesimo;

e) **il direttore dei lavori** che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori, redigendo e sottoscrivendo in particolare gli atti di contabilità previsti dal Regolamento, e abilitato all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;

f) **i collaboratori alla direzione dei lavori**, cioè i dipendenti con mansioni e competenze tecniche o amministrative cui sono affidati compiti di effettivo supporto che si assumono la responsabilità professionale relativa all'attività prevista dalla normativa vigente, sottoscrivendo apposite dichiarazioni; essi devono essere in possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i collaboratori alla progettazione di cui alla lettera b);

g) **i collaudatori** che si assumono la responsabilità professionale relativa alla redazione e sottoscrizione dei verbali di collaudo ovvero il direttore dei lavori che redige e sottoscrive il certificato di regolare esecuzione;

h) **il responsabile del procedimento**, individuato secondo quanto disposto dall'articolo 8 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 per le seguenti fasi:

- h₁) progettazione
- h₂) affidamento
- h₃) esecuzione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

i) **i collaboratori del responsabile del procedimento** per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione; cioè i dipendenti con mansioni e competenze tecniche o amministrative cui sono affidati compiti di effettivo supporto al responsabile del procedimento, che si assumo la responsabilità professionale relativa all'attività prevista dalla normativa vigente, sottoscrivendo apposite dichiarazioni; essi devono essere in possesso del titolo di studio ovvero dell'esperienza richiesta per i collaboratori alla progettazione di cui alla lettera b).

l) **altri collaboratori:** ulteriore personale che collabora a qualunque titolo e indipendentemente dalla propria qualifica professionale ai fini della predisposizione della documentazione non sottoscrivendo elaborati.

Art. 5 - Criteri di ripartizione

1. Per ciascun progetto la somma da ripartire tra gli aventi diritto di cui all'articolo 4 non deve superare il due per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione.

2. La somma di cui al comma 1 è comprensiva degli oneri riflessi, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico della Regione. Nel caso di perizia di variante e suppletiva, la somma da ripartire è calcolata sul maggior o minor importo imputato al costo dell'opera o del lavoro conseguente alla perizia applicando la stessa percentuale dell'importo a base di gara applicata al progetto originario.

3. La ripartizione dell'incentivo è effettuata con l'atto di cui all'articolo 9, comma 1, secondo le percentuali stabilite nel comma 5.

4. L'incentivo è attribuito secondo le seguenti percentuali:

- 2% per importo a base di gara fino a euro 5.000.000;
- 1,8% per la quota parte di importo eccedente € 5.000.000 e fino a 20.000.000;
- 1,6% per la quota parte di importo eccedente € 20.000.000 e fino a 40.000.000;
- 1,4% per la quota parte di importo eccedente € 40.000.000 e fino a 60.000.000;
- 1,2% per la quota parte di importo eccedente € 60.000.000 e fino a 80.000.000;
- 1% per la quota parte di importo eccedente € 80.000.000.

5. L' incentivo è ripartito come segue:

a)	progettisti	23%
	di cui:	
	• per la progettazione preliminare	4 %
	• per la progettazione definitiva	10 %
	• per la progettazione esecutiva	9 %
b)	collaboratori alla progettazione	2%
c)	incaricati della sicurezza in fase di progettazione	3%
d)	incaricati della sicurezza in fase di esecuzione	6%
e)	direttore dei lavori	23%
f)	collaboratori alla direzione dei lavori	4%
g)	collaudatori	4%
h ₁)	responsabile del procedimento per progettazione di cui:	8%
	• per la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione	2%
h ₂)	responsabile del procedimento per affidamento di cui:	1%
	• per affidamento incarichi	0,5%



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

• per affidamento lavori	0,5%
h ₃) responsabile del procedimento per esecuzione	12%
i) collaboratori del responsabile del procedimento	3%
l) altri collaboratori	1%
m) fondo per la retribuzione di rendimento	10%

6. Per i progetti di importo superiore a euro 5.000.000 è possibile attribuire una percentuale maggiore rispetto a quelle previste al comma 4, comunque non eccedente il limite massimo del 2%, qualora venga attestata dal dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di seguito indicate:

- multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità dei calcoli tecnici e computistici occorrenti.
- effettuazione di un procedimento espropriativo;
- presenza di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Screening;

7. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal dirigente di cui al comma 1 dell'articolo 9, a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del responsabile del procedimento.

8. La somma di cui al comma 1 è decurtata degli importi corrispondenti alle percentuali individuate al comma 5 nel caso di prestazioni affidate a soggetti esterni all'amministrazione.

INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE

Art. 6 - Definizione dell'attività di pianificazione

1. L'attività per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi di cui al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. 5/2007 è quella relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato o sue varianti o aggiornamenti.

2. Il piano è costituito di norma da elaborati riconducibili a tre tipologie: la parte normativa-prescrittiva, la parte grafica e la parte delle relazioni descrittive.

3. Nel caso in cui l'attività di pianificazione non sia stata svolta interamente da una struttura regionale, ma vi sia stato l'apporto di professionisti esterni, gli incentivi sono dovuti nella percentuale corrispondente all'attività svolta e attestata.

Art. 7 - Aveni diritto all'incentivo

1. Beneficiano della ripartizione di cui all'art. 8 comma 1:

a) **il responsabile del Procedimento e i suoi collaboratori;**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

b) i progettisti: tecnici che si assumono la responsabilità professionale del piano con la redazione e sottoscrizione dello stesso, essi devono essere abilitati all'esercizio della professione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;

c) **i collaboratori progettuali**: dipendenti con mansioni e competenze tecniche o amministrative cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla pianificazione, che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto di pianificazione (redazione di elaborati normativi, grafici o redazione di elaborati descrittivi di consulenze specialistiche strumentali o connesse alla pianificazione, ecc.) su disposizione dei tecnici progettisti. I collaboratori si assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati ed altro con la sottoscrizione dei relativi elaborati. Essi devono essere in possesso di un titolo di studio idoneo alla tematica e alla redazione degli elaborati e in ogni caso in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o amministrativo;

d) **altri collaboratori**: ulteriore personale che collabora a qualunque titolo e indipendentemente dalla propria qualifica professionale ai fini della predisposizione della documentazione non sottoscrivendo elaborati.

Art. 8 – Criteri di ripartizione

1. Per ciascun piano la somma da ripartire tra gli aventi diritto di cui all'art. 7 non deve superare il trentacinque per cento della tariffa professionale calcolata sul costo medio di mercato. L'attestazione relativa al costo medio di mercato deve essere rilasciata dal dirigente competente per materia ovvero dai direttori generali competenti qualora il piano riguardi più Direzioni. Tale attestazione deve essere adeguatamente motivata tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi del piano. L'incentivo è ripartito come segue:

a)	responsabile del procedimento e suoi collaboratori (al responsabile del procedimento compete una quota superiore del 30% rispetto a ciascuno dei collaboratori)	10%
b)	progettisti	45%
c)	collaboratori progettuali	30%
d)	altri collaboratori	5%
e)	fondo per la-retribuzione di rendimento	10%

2. Nel caso la progettazione sia eseguita parzialmente da professionisti esterni, la quota del compenso incentivante che potrà essere ripartita sarà commisurata alla percentuale di prestazione professionale effettivamente eseguita dal gruppo di lavoro interno.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9 – Procedimento

1. Per ciascun progetto o piano, previa pubblicazione di apposito avviso nell'Intranet regionale, con determinazione motivata devono essere individuati i nominativi dei dipendenti regionali ai quali vengono attribuiti i compiti di cui agli articoli 4 e 7 e la percentuale dell'incentivo spettante. La determinazione è adottata di norma dal direttore del Servizio competente anche quando faccia parte del gruppo tecnico, ovvero dal direttore generale quando lo stesso faccia parte del gruppo tecnico o dai direttori generali competenti quando il progetto o il piano riguardino l'ambito di più Direzioni. Il collaudatore è individuato con determinazione del direttore generale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'affidamento degli incarichi ai gruppi tecnici di progettazione e pianificazione deve essere effettuato con i criteri che seguono:

- a) professionalità e specifica competenza richieste in relazione al singolo lavoro da progettare, tenendo conto dell'utilizzazione ottimale delle stesse;
- b) risultati conseguiti nei precedenti incarichi professionali;
- c) rotazione per assicurare una distribuzione equilibrata, equa ed ottimale degli incarichi di progettazione e pianificazione, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.

3. Le eventuali variazioni nella composizione del gruppo tecnico, dei compiti attribuiti ai componenti e delle percentuali dell'incentivo spettante a ciascuno devono essere disposte con le stesse modalità, procedure e criteri di scelta previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Tra le spese tecniche, da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento, dovranno essere incluse le somme necessarie per la stipula delle assicurazioni a favore dei dipendenti professionalmente coinvolti, secondo le modalità e proporzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 10 - Modalità di erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi, così come ripartiti dall'art. 5 comma 5, sono corrisposti ai beneficiari che hanno effettivamente espletato l'incarico nel modo seguente:

- ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e h₁) successivamente all'adozione dell'atto di approvazione del progetto di cui all'articolo 2 per l'affidamento dei lavori.
- ai soggetti di cui alla lettera h₂) ad avvenuto espletamento della procedura di evidenza pubblica;
- ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e h₃) in base agli stati di avanzamento dei lavori ovvero entro l'anno;
- ai soggetti di cui alla lettera g) ad approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2. Gli incentivi, così come ripartiti dall'art. 8 comma 1, sono corrisposti ai beneficiari che hanno effettivamente espletato l'incarico successivamente all'approvazione del piano da parte del dirigente competente.

3. Qualora il piano non sia approvato entro un anno per motivi di opportunità, non dipendenti da motivazioni di carattere tecnico, gli incentivi sono erogati sulla base di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, redatta dal responsabile del procedimento ed approvata dal dirigente competente.

4. L'importo individuale incentivante non può superare l'80% della retribuzione base lorda fissa di un anno o di più anni, in rapporto alla durata dell'incarico; le somme che eccedono tale limite, confluiscono nel fondo per la retribuzione di rendimento.

5. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione di opere o di atti di pianificazione, non possono percepire compensi per lavoro straordinario per attività inerenti la progettazione, la pianificazione e le prestazioni ad esse connesse.

6. I dati relativi agli incarichi attribuiti ai sensi delle presenti disposizioni con i relativi compensi previsti e corrisposti sono pubblicati nell'Intranet regionale.